

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI DI SIRACUSA

STATUTO

COSTITUZIONE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ARTICOLO 1 - È costituita l'Associazione denominata "Associazione Dirigenti di Aziende Industriali di Siracusa" in sigla "A.D.A.I.S.".

ARTICOLO 2 - L'Associazione ha sede in Siracusa, attualmente in Viale Tunisi n.29.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con una delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ARTICOLO 3 - L'Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, ha struttura democratica, è apolitica, non ha scopi di lucro e le cariche sono gratuite. Si prefigge lo scopo di:

- porre al servizio dello sviluppo industriale del territorio la competenza dei Dirigenti e dei Quadri;
- rappresentare la categoria dei dirigenti industriali e dei quadri, identificati all'art. 7 del presente Statuto, nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese; di difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo.
- curare l'assistenza morale, materiale e previdenziale dei propri soci;
- promuovere eventuali iniziative di carattere anche ricreativo;
- intrattenere relazioni con Enti ed Associazioni sia europei che extraeuropei, anche aderendo ad associazioni internazionali ed interregionali, partecipando ad organizzazioni e convegni di studio e corsi di aggiornamento;
- partecipare a congressi e convegni a cui l'Associazione sia interessata con un contributo di esperienza e di lavori, che possono trovare occasioni di un più ampio dibattito e approfondimento delle tesi proposte;
- rappresentare la categoria per la stipula dei contratti collettivi presso gli organi provinciali dello Stato, presso gli Enti Pubblici e privati e le altre Associazioni sindacali;
- promuovere forme di assistenza e previdenza a favore della categoria;
- mantenere collegamenti e collaborare con i Ministeri e gli Enti Territoriali, nonché con tutte le istituzioni Economiche e Giuridiche, anche mediante l'inserimento di propri rappresentanti, che si occupano di problemi che investano direttamente o indirettamente la sfera di attività dei dirigenti industriali e dei quadri;
- divulgare tra gli associati, anche a mezzo di stampa propria, aggiornamenti e studi stimolando fra essi sia lo scambio di notizie, informazioni e ricerche, sia la collaborazione e cooperazione per

una migliore qualificazione professionale, anche attraverso la creazione e la gestione di centri di servizi comuni dotati di mezzi elettronici e telematici;

- l'Associazione, per la realizzazione degli scopi sociali, rappresenterà i propri iscritti presso qualsiasi Pubblica Autorità od Ente in Italia o all'Estero;
- l'Associazione potrà aderire ad altre associazioni culturali ed artistiche sia Italiane che Estere;
- l'Associazione potrà costituire, aderire e partecipare all'Organismo Regionale rappresentativo delle Associazioni locali socie del territorio della propria Regione o della Regione di riferimento.

L'Associazione aderisce, accettandone lo Statuto, a Federmanager [(già Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (F.N.D.A.I.)] e tramite essa alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

ARTICOLO 4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi che gli Associati versano annualmente in base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione - da parte di privati, Enti ed Amministrazioni Pubbliche o Statali - per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Occasionalmente potranno essere effettuate anche raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Costituiscono inoltre il Patrimonio dell'Associazione tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Durante la vita dell'Associazione non potranno mai essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve eventualmente costituite, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Il Patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 6 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario previsto dalla Legge, da presentare all'Assemblea degli associati.

Il Rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

SOCI

ARTICOLO 7 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutti coloro che, in Aziende industriali o esercenti servizi direttamente interessanti l'industria, rivestono o hanno rivestito la qualifica di dirigente di azienda o di quadro ai sensi dell'art. 2095 Cod.Civ.. Per quest'ultima categoria saranno iscrिवibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager.

Non costituisce motivo di incompatibilità la iscrizione ad Associazioni, Sindacati ed Albi di carattere Professionale.

L'attività istituzionale ed associativa dell'Associato è svolta in base al principio della solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il numero dei soci è illimitato.

Chi è intenzionato a diventare Socio deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo allegando la scheda informativa relativa al suo rapporto di impegno ed alle funzioni che svolge nell'azienda da cui dipende e la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'Associazione, nonché l'impegno ad osservare lo statuto.

I dati personali del socio sono gestiti dall'Associazione nel rispetto delle norme previste dalla ex legge 657/96.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione, dandone comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.

Ogni associato che abbia compiuto la maggiore età ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché per l'approvazione del rendiconto.

La qualità di Associato dà inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, alla vita associativa ed ad essere informati sull'attività della stessa.

In qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata.

Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere, entro il mese di marzo di ciascun anno, le quote nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e ad osservare lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio, pena l'esclusione che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile a terzi ed è inoltre non rivalutabile.

In funzione delle risorse di Bilancio, eccezionalmente, quando particolari necessità lo richiedano, il Socio è tenuto al pagamento di una quota straordinaria "una tantum".

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associazione e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'organismo aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'Ente.

RECESSO-ESCLUSIONE

ARTICOLO 8 - La qualifica di Socio si perde per recesso, per la perdita dei requisiti in base ai quali era avvenuta l'ammissione, per esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale, e/o straordinario;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) per condanna che comporti interdizione dai Pubblici Uffici.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro Soci.

La decisione di esclusione di un associato per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante lettera.

Contro il provvedimento di esclusione l'interessato ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea dell'Associazione entro un mese dalla notifica del provvedimento.

La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10 - Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo;

- 4) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei Revisori dei conti.

Alle cariche di Revisore dei Conti possono accedere anche i non associati.

Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono gratuite, ad eccezione delle spese vive sostenute per l'espletamento di tali incarichi.

Tuttavia, eccezionalmente, ad un componente del Consiglio, possono essere affidati particolari incarichi retribuiti, la cui entità sarà di volta in volta fissata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un triennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento se esistente.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 11 - L'Assemblea è costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o da comunicazione scritta, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 12 - L'Assemblea ordinaria delibera:

- sul bilancio d'esercizio e sul bilancio preventivo;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- sulle linee guida dell'attività dell'Associazione;
- sui ricorsi dei Soci avverso provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo;
- sui regolamenti;
- su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei

conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida se è presente o viene rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, qualunque sia il numero degli associati presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

ARTICOLO 13 - L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, nominando il liquidatore, e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dal successivo art. 21. Per quanto sopra i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli stabiliti dall'art. 21, secondo e terzo comma, del C.C..

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un massimo di sette membri scelti fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa, oltre che per dimissioni, per le cause e gli effetti dell'art. 9 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) deliberare sulle direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione presso Enti ed Uffici;
- c) deliberare sui progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale consuntivo, da presentare in Assemblea;
- d) deliberare sugli investimenti patrimoniali;
- e) deliberare sull'importo delle quote annue di associazione e su quelle straordinarie e/o "una tantum";
- f) deliberare sull'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) deliberare sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con altri enti;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale ivi compresi quelli relativi agli eventuali rapporti di collaborazione ed anche di lavoro subordinato instaurati per effetto degli incarichi affidati;
- i) deliberare sugli atti di amministrazione non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea;
- l) trasferire l'indirizzo della sede ed istituire e sopprimere sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed anche all'Estero;
- m) redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto, qualora vengano occasionalmente effettuate raccolte pubbliche di fondi;
- n) compilare i regolamenti interni;
- o) aderire ad altre Associazioni regionali, nazionali ed estere o ad altri Enti affini;
- p) compiere tutti gli atti e le operazioni per amministrazione dell'Associazione.

PRESIDENTE

ARTICOLO 15 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale e giudiziale dell'Associazione di fronte allo Stato, Pubbliche Amministrazioni, Società, Enti e Privati.

Ha i seguenti compiti:

- assicura il buon funzionamento dell'Associazione;
- verifica il rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
- controlla l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- valuta le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti di urgenza, salvo riferirne al Consiglio Direttivo;
- firma gli atti dell'Associazione;

- convoca l'Assemblea degli Associati su richiesta di almeno un quinto degli associati o almeno tre consiglieri;
- presenta il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo all'Assemblea per l'approvazione, previa relazione del Consiglio Direttivo ed il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

E' autorizzato, in forma esemplificativa e non tassativa:

- a riscuotere dallo Stato, dalle Pubbliche Amministrazioni, Società, Enti e Privati, somme di ogni genere, a qualsiasi titolo, rilasciandone ampia liberatoria quietanza;
- ad intervenire nei pubblici giudizi e negli atti legali di donazioni, lasciti, ecc..

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente nominato che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

SEGRETARIO - TESORIERE

ARTICOLO 16 - Il Consiglio Direttivo nomina un segretario e un tesoriere.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali;
- è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
- collabora con il Presidente e con il Consiglio nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'Associazione;
- compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- è delegato dal Presidente per la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 17 - Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nomina al proprio interno il Presidente.

Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio Direttivo ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto e delle Leggi in materia.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, redige la propria relazione annuale sui Rendiconti predisposti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Può procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e controllo, singolarmente o collegialmente.

DISTRIBUZIONE DI UTILI

ARTICOLO 18 - L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitate durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni aventi oggetto sociale analogo od affine.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 19 - Tutte le controversie tra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi, sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale composto da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la Presidenza, nominato dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Agli arbitri, che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente Clausola Compromissoria.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 20 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento, per qualunque causa, nomina un liquidatore nella persona del Presidente pro tempore.

Esperita la liquidazione, estinte le obbligazioni in essere, il Patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra Associazione od Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA FINALE

ARTICOLO 21 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti non Commerciali.